



Aeromodellismo

250° Squadron Royal Air Force ODV

Pista di volo Lavariano (UD) - GPS 45.969564 13.226807

Sede legale: via Ferrara 11, MORTEGLIANO (UD)

C.F. 94104270304

e-mail: 250.squadron.raf@gmail.com

pec : 250squadron@pec.csvfg.it

Esente da
imposta di bollo
e di registro ai
sensi dell'Art. 82
Comma 3 del
D.Lgs. 117/17

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia una associazione non riconosciuta di volontariato denominata **"AEROMODELLISMO 250° SQUADRON ROYAL AIR FORCE ODV"**, con sede nel comune di Mortegliano (UD).

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Scopi e Attività

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione di volontariato non ha finalità di lucro, è libera, indipendente, apartitica e apolitica. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (D.Lgs. 117/17, Art. 5, Comma 1, Lett. t) nel ramo del modellismo dinamico, nello specifico l'elimodellismo ed aeromodellismo telecomandato, riunendo amici e simpatizzanti in un gruppo associativo. Gli scopi del gruppo potranno essere di attività sportiva, promozionale, didattica, effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dagli Organismi Dirigenti liberalmente eletti, avvicinando i giovani a questo hobby sport, con particolare riguardo per i giovani portatori di handicap fisico o psichiatrico.

Art. 3

Ammissione a Soci

Il numero degli associati è da definirsi da regolamento. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscono negli obiettivi perseguiti dall'associazione. In caso di cittadini minorenni, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da almeno un genitore, il quale resta responsabile per il figlio minore. Per l'ammissione all'associazione, è necessario presentare domanda all'Organo di Amministrazione dichiarando di attenersi allo Statuto e ai Regolamenti, nonché alle delibere degli organi Sociali. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, è comunicata all'interessato entro 60 giorni ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

ALLEGATO ALL'ATTO N. 4057
REGISTRATO a UDINE il 18 LUG 2019
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chini

IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti



Art. 4
Diritti degli Associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, il diritto ad esprimere il voto per deliberare, il diritto di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabilito dalle Leggi e dallo Statuto.

A ciascun socio verrà consegnata, ad avvenuto pagamento della quota sociale, la tessera personale ed incedibile.

Art. 5
Doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti a:

- a) Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- b) All'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere prese dagli Organi Sociali.
- c) Essere muniti di assicurazione specifica per aeromodellismo per la responsabilità civile verso i terzi.
- d) Essere responsabili personalmente di ogni atto eseguito durante l'attività di volo.

Art. 6
Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde per mancato rinnovo della tessera sociale, decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, che non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, che svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, che provochi danni materiali o morali nei confronti dell'Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione e in seguito ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 7
Qualità di volontario

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'associazione deve assicurare

i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della propria attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 8
Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'organizzazione:

- a) L'Assemblea.
- b) L'Organo di Amministrazione
- c) Il Presidente.

Art. 9
L'Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea degli associati è il massimo organo dell'associazione. Delibera solamente sull'argomento posto all'ordine del giorno, in occasione della sua convocazione.
- b) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata con e-mail ed apposizione sulla bacheca, almeno 10 gg. prima della data scelta come prima convocazione.
- c) Tutti gli associati di maggiore età hanno diritto di voto, purché in regola coi pagamenti.
- d) Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato con diritto di voto provvisto di delega, secondo il modello prestabilito dall'Organo di Amministrazione.
- e) Ogni associato non può ricevere più di una delega.
- f) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
- g) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 di Aprile.
- h) L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo di Amministrazione.
- i) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria è necessaria comunque la presenza dei 2/3 dei soci (anche con delega).
- j) Le votazioni avvengono per alzata di mano, o su richiesta dei 2/3 dei presenti anche a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone, sono sempre a scrutinio segreto.
- k) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei voti.
- l) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei almeno $\frac{3}{4}$ dei soci in carica.
- m) Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un delegato dal Presidente, il verbale viene iscritto in apposito libro e può essere consultato dai soci che hanno diritto di trarne copia.

ART. 10
Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- b) Approva il bilancio di esercizio
- c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

- d) Delibera sull'esclusione degli associati
- e) Delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 Comma 2 del C.C.)
- f) Delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 Comma 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- g) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11

Elezione dell'Organo di Amministrazione

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione è formato da 3 (tre) membri, nominati per la durata di 3 (tre) anni e che sono rieleggibili. Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, i Soci che ricevono il maggior numero di voti sono eletti.

Qualora si rendesse necessaria la disponibilità di ulteriori Amministratori, essi verranno eletti da una specifica Assemblea.

Le candidature devono essere presentate all' Organo di Amministrazione almeno 5 giorni prima della convocazione dell'Assemblea.

Si applica l'Art. 2382 C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 12

Organo di Amministrazione

- a) L'Organo di Amministrazione elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. La carica di Tesoriere può essere ascritta al Vice Presidente. La loro carica dura tre anni e possono essere rieletti.
- b) L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente. Le convocazioni avvengono a mezzo di comunicazione scritta, verbale od e-mail, almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, in qual caso la convocazione può effettuarsi il giorno precedente dell'adunanza stessa.
- c) L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, in caso di parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci è decisivo. Si vota per alzata di mano.
- d) In caso di urgenza, il Presidente potrà adottare i provvedimenti necessari anche senza la convocazione dell'Organo di Amministrazione, salvo il successivo obbligo di ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione stesso.
- e) Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, verrà redatto apposito verbale su registro firmato dal Presidente e dal Segretario.
- f) Vige l'obbligo di presenza, salvo assenze preventivamente giustificate, l'assente è comunque responsabile per le decisioni prese dalle riunioni.
- g) Le dimissioni del Presidente o della maggioranza semplice dell'Organo di Amministrazione, provocano la decadenza dell'Organo di Amministrazione stesso.
- h) L'Organo di Amministrazione dimissionario, convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.
- i) L'Organo di Amministrazione emana i regolamenti necessari al funzionamento dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13

Il Presidente

- a) Il Presidente deve vigilare sull'osservanza dello Statuto e sull'applicazione dello stesso, stimola a coordinare tutte le iniziative.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ogni evenienza.
- c) Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- d) Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che di terzi.
- e) Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.
- f) Egli amministra l'attività dell'Associazione avvalendosi della collaborazione del Tesoriere e del Segretario, cura i rapporti di relazioni pubbliche con Enti, Società ed associazioni per conto dell'Associazione, avvalendosi di responsabili di settore da lui proposti all'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro nomina. Può convocare riunioni tecniche o tecnico-organizzative.

F. Costa

Art. 14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di una sua assenza o impegno o altro impedimento. Può assumere l'incarico di Tesoriere.

[Signature]

Art. 15

Il Segretario

Il Segretario ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, di redigere i verbali delle riunioni, di provvedere al normale andamento dell'Associazione, di coordinamento con il Presidente. Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente. Il Segretario può avvalersi su delibera dell'Organo di Amministrazione e su indicazione del Presidente, anche di un collaboratore alla Segreteria che aiuta nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 16

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di provvedere alla riscossione di tutti i contributi ed introiti di qualsiasi genere e natura in favore dell'Associazione in coordinamento con il Presidente, che dirige l'amministrazione dell'Associazione, e di curare l'amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge ed ogni attività direttamente connessa al proprio ufficio. Il Tesoriere può avvalersi, su delibera dell'Organo di Amministrazione e su indicazione del Presidente, anche di un collaboratore alla Tesoreria che aiuta nell'assolvimento dei compiti previsti dal presente articolo.

F. Costa

Art. 17

Decadenza da Amministratore

Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dell'organismo sociale, vengono dichiarati decaduti da parte dell'Organo di Amministrazione, gli Amministratori che risultassero assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive. I posti vacanti vanno ricoperti con votazione in apposita Assemblea, entro tre mesi dalla decadenza dell'Amministratore.

[Signature]

Art. 18
Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Art. 19
Patrimonio Sociale

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) Dai contributi dei soci.
- b) Dalle quote sociali.
- c) Dai contributi e dalle elargizioni di soci, di terzi o di enti pubblici o privati nazionali ed internazionali.
- d) Da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
- e) Da versamenti volontari degli associati.
- f) Dai rimborsi derivanti da convenzioni.
- g) Da ogni altro rapporto, beneficio, elargizione, lascito o donazione comunque destinato al proseguimento delle finalità statuarie.
- h) Dal contributo del 5 x 1000.
- i) Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) Dal fondo sociale.
- b) Dalla riserva ordinaria derivante dagli avanzi di gestione.
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.
- d) Da donazioni da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati, organismi internazionali, sempreché i beni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ed a raggiungere le finalità sociali.
- e) Da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione stessa a qualsiasi titolo e proprietà

ART. 20
Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale.

ART. 21
Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 Comma 1-2 e dell'Art. 14 Comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 22

Libri sociali obbligatori

E' obbligo dell'organizzazione tenere:

- a) Il libro degli associati
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
- d) Il Registro dei volontari assicurati

I libri sociali sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali per presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione e previa richiesta da inoltrare all'Organo di Amministrazione.

Art. 23

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea con maggioranza qualificata.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti di Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di Legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 25

Foro competente

Per ogni controversia, il Foro competente è quello del Tribunale di Udine.

Mortegliano, addì 17 Maggio 2019

Il Presidente

Gianni Caporale

Il Segretario

Fabrizio Pavan

Fersicato Anna